



Istituto di Istruzione Superiore "G. M. Devilla"

Via Monte Grappa, 2 Tel 079-210312 – 079/210248 - FAX 079-2110031 - SASSARI

C.F. 92141440906 - Codice Univoco UF6Z43

I.T.G "Devilla" sez. associata SSTL02901D - I.T.C "Dessi La Marmora" - sez. associata SSTD029013

e-mail ssis02900r@pec.istruzione.it –

ssis02900r@istruzione.it – <http://www.iisdevilla.edu.it>

Protocollo e data come da segnatura

I.I.S. G.M.DEVILLA - SASSARI
Prot. 0017046 del 16/10/2023
I-1 (Uscita)

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli Studenti
All'albo

OGGETTO : NORMATIVA DIVIETO di FUMO

Urge ricordare agli Studenti e a tutto il personale l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo nelle scuole all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) e all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "***1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.***". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo –Istituto d'Istruzione Superiore "G.M. Devilla" Sassari).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. **Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, la Dirigente Scolastica individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i collaboratori scolastici di plesso, come di seguito specificato:

Funzionari incaricati Vigilanza Fumo	Edifici
Sig. ra Francescoli Clara	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. Zuncheddu Alessandro	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. Canu Pasquale	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. ra Falchi Patrizia Salvatorica	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. ra Nurra Michelina	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. ra Manca Rosanna	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. ra Ruiu Maria Giovanna	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. ra Dessena Maria Gabriella	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. ra Piredda Margherita	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. Curtu Lucio	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. ra Serra Dino	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig. ra Salis Giovanna	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig.ra Demuro Maria	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig.ra Fiori Carla	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig.ra Casu Domenica Tomasina	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig.ra Chessa Immacolata	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig.ra Murtinu Monica	Sede di via Monte Grappa, 2
Sig.ra Ruzzeddu Anna	Sede di via Monte Grappa, 2

con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- v Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
 - v Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
 - v Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
 - v Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
 - v Direttiva PCM 14/12/1995
 - v Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
 - v Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
 - v Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
 - v Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
 - v Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
 - v Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
 - v Legge 16/01/2003 n.3
 - v Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
 - v DPCM 23/12/2003
 - v Legge finanziaria 2005
 - v Decreto Legislativo 81/2008
 - v CCNL scuola 2006-2009
 - v D.L. n. 81 del 9-04-2008
 - v Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104
- Si informa inoltre tutto il personale che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo n. 6 del 12 Gennaio 2016 che è finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina. Dopo la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori", si tratta del principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni. Queste le principali novità: introduzione sulle confezioni di sigarette di testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo (800.554.088); divieto di additivi che rendono più "attraattivo" e "più nocivo" il prodotto del tabacco; abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco; divieto di utilizzare nell'etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore etc.; divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo; divieto di "aromi caratterizzanti" nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Sono inoltre state introdotte in decreto alcune disposizioni fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l'obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori:
- v divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione,
 - v divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza,
 - v divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia

v inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori

v verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell'istallazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell'età dell'acquirente

v misure relative alle sigarette elettroniche con nicotina divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto da un'ordinanza del Ministro della salute

v introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da un "foglietto illustrativo", contenente istruzioni d'uso, controindicazioni, informazioni su eventuali effetti nocivi ecc.

Il disegno di legge sulla cosiddetta "green economy" approvato lo scorso Dicembre, pubblicata in GU il 18 Gennaio, ha inoltre introdotto il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Seguirà poi, da parte del Ministero della Salute, l'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP) che tutte le Regioni sono pronte a sviluppare sul territorio.

Il Piano prevede tra gli obiettivi nazionali da conseguire la riduzione della prevalenza dei fumatori di almeno il 10% entro il 2018.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni

